

Circolare n. 12/CD

Alle famiglie  
Agli Alunni  
Al Personale Docente e  
Ai collaboratori scolastici  
Sito Web

## **OGGETTO: Divieto di fumo**

Gentilissime Famiglie,

continuano ad arrivarci segnalazioni relative al fatto che nei bagni della scuola si sente un deciso (cattivo) odore di fumo.

E' superfluo ricordare che, nella sua qualità di Istituzione educativa, il compito della scuola è di spronare gli allievi a comportamenti e stili di vita positivi, finalizzati alla salvaguardia della salute propria e altrui e improntati al rispetto delle norme della convivenza civile e della legalità. Chiedo a tutti voi collaborazione. In questo anno, già così complesso, sensibilizzate i vostri ragazzi affinché, almeno nelle ore nelle quali sono nell'ambiente scolastico, rinuncino al fumo.

Colgo l'occasione per ribadire a tutti che il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*" (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce testualmente all'art.4 comma 2: *E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.*

Alla luce di quanto sopra e con riferimento a tutta la normativa specifica, come riportato nel Regolamento di Istituto, **si ribadisce l'obbligo di osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche**, in tutti i locali e in tutte le pertinenze esterne dell'edificio scolastico, in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l'intervallo dalle lezioni.

Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma e saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare.

Bologna, 14.10.2020

La Coordinatrice didattica  
Prof.ssa Giovanna Degli Esposti